

Statuto

I. Disposizioni generali

§ 1 Nome, sede, pubblicazioni

La Società fu fondata nel 1847 con il nome "Deutsche Hagel-Versicherungs-Gesellschaft für Gärtnereien auf Gegenseitigkeit zu Berlin" (trad.it. del nome: "Compagnia Tedesca in Berlino per la Mutua Assicurazione degli Ortoflorovivaisti contro la Grandine") quale fondo mutualistico assicurativo per gli ortoflorovivaisti contro i danni provocati dalla grandine, uniti nel motto "Uno per tutti, tutti per uno". Dal 1997 porta il nome di:

Gartenbau-Versicherung VVaG

(trad.it. del nome "Assicurazione per l'Ortoflorovivismo FMA - Fondo Mutualistico Assicurativo "). Ha sede in Wiesbaden. Le divulgazioni della Società si pubblicano sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Federale Tedesca, versione elettronica.

§ 2 Oggetto dell'impresa

1. La Società assicura mutualisticamente i suoi Soci contro i danni materiali e patrimoniali nel settore della produzione, lavorazione, vendita e prestazioni di servizio dell'ortoflorovivismo, del commercio di prodotti ortoflorovivaistici e in ulteriori settori dell'agricoltura sul territorio nazionale ed estero.

2. La Società può assumere qualsiasi tipo di assicurazione e inoltre esercitare riassicurazione.

3. La Società può stipulare assicurazioni anche a premio fisso e quindi anche senza che gli Assicurati diventino Soci della stessa. Tale possibilità è tuttavia limitata dal fatto che al massimo solo il dieci (10%) per cento di tutti i suoi Assicurati può non essere Socio.

4. La Società ha la facoltà di cooperare con altre imprese, di negoziare assicurazioni, di fornire prestazioni di servizio e prodotti per altre compagnie e di acquistare partecipazioni in altre società.

5. I rami assicurativi sono gestiti in sezioni separate ciascuna delle quali con una propria riserva. Tramite delibera dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci si possono riunire diversi rami assicurativi in un'unica voce contabile. La riassicurazione costituisce una sezione separata con proprie riserve.

II. Essere Socio

§ 3 Inizio e fine

Diventa Socio della Società chi stipula un contratto di assicurazione con la stessa o chi subentra in un contratto di assicurazione già in essere, sempre che non si tratti di un contratto

di assicurazione ai sensi del § 2, comma 3. L'essere socio si estingue con il decadere del rapporto contrattuale.

§ 4 Diritti e doveri dei Soci

1. I diritti e i doveri dei Soci derivano dalle disposizioni di Legge, dallo Statuto, dalle Condizioni Generali di Assicurazione e da tutti gli altri eventuali Accordi Particolari.

III. Premi e ristorno premi

§ 5 Sistema per il calcolo del premio

1. I Soci si impegnano a pagare i premi risultanti dal sistema del calcolo premi della Società, qui di seguito regolamentato. L'importo del premio annuale, calcolato in base all'anno civile, è composto da:

- un premio base calcolato sulla base del rischio assunto e da un adeguato supplemento per il Fondo di Sicurezza, stabilito di anno in anno.

2. Tutti gli elementi che compongono il premio annuale si determinano e si calcolano separatamente per ogni ramo assicurativo.

3. I supplementi per il Fondo di Sicurezza si calcolano in percentuale sul premio base e si possono stabilire separatamente per ogni singolo ramo assicurativo in modo differente secondo l'area geografica e/o il tipo del bene assicurato.

4. Sull'ammontare del premio base, come anche sulla necessità e sulla quantità del supplemento per il Fondo di Sicurezza, decide il Consiglio Direttivo nel rispetto delle regole qui elencate e in equità e correttezza. La decisione di esigere il supplemento per il Fondo di Sicurezza richiede la delibera del Consiglio di Vigilanza.

5. Ulteriori particolarità si regolamentano nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

§ 6 Ristorno del premio

1. I Soci ricevono il ristorno del premio risultante dai dividendi delle riserve accantonate a tale scopo. Per calcolare questo ristorno possono essere presi in considerazione l'andamento dei sinistri del contratto, dei beni assicurati e dell'area geografica. Ulteriori particolarità si regolano nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

2. I ristorni ai Soci vengono calcolati e riconosciuti attraverso detrazioni dal premio da versare nell'anno di riparto.

3. Le riserve per i ristorni dei premi si possono utilizzare solo a tale scopo.

4. I Soci uscenti non hanno diritto al ristorno premi.

5. Il ristorno dei premi è competenza del Consiglio Direttivo. Le decisioni del Consiglio Direttivo richiedono la delibera del Consiglio di Vigilanza.

IV. La Costituzione della Società

§ 7 Organi

Gli organi della Società sono:

1. Il Consiglio Direttivo
2. Il Consiglio di Vigilanza
3. L'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci

L'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci è l'organo supremo della Società. In caso di scioglimento della Società il § 30 prevede che a essa subentri l'Assemblea Generale dei Soci.

Il Consiglio Direttivo

§ 8 Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno due persone. Il Consiglio di Vigilanza nomina un Presidente del Consiglio Direttivo.

§ 9 Rappresentanti della Società

La Società è legalmente rappresentata da due membri del Consiglio Direttivo o da un membro del Consiglio Direttivo insieme a un Procuratore della Società.

§ 10 Poteri del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo conduce le attività d'esercizio sotto la propria responsabilità imprenditoriale e in conformità alle Leggi, allo Statuto e al Regolamento promulgato dal Consiglio di Vigilanza.
2. Il Consiglio Direttivo necessita dell'approvazione del Consiglio di Vigilanza:
 - a) per nominare procuratori e mandatari;
 - b) per acquisire, vendere e ipotecare terreni;
 - c) per effettuare prelievi ed apporti dai e ai Fondi di Riserve ai sensi del § 27;
 - d) per la riscossione dei supplementi per il Fondo di Sicurezza come da § 5;
 - e) per operare apporti e riparti a e da Fondi di Riserva destinati al ritorno dei premi come da § 26;
 - f) per aggiunte e modifiche alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il Consiglio di Vigilanza

§ 11 Composizione

Il Consiglio di Vigilanza è composto da nove persone di cui almeno sei Soci della Società.

§ 12 Elezione e durata in carica

1. Il Consiglio di Vigilanza è eletto dall'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci con la maggioranza semplice dei voti espressi.
2. La durata in carica è di tre anni. La rielezione è consentita. Ogni anno, con la fine dell'Assemblea ordinaria dei Rappresentanti dei Soci, i tre membri del Consiglio di Vigilanza da più tempo in carica si ritirano. Nel caso di più persone con parità di tempo in carica, la decisione si prende per sorteggio da parte del Presidente del Consiglio di Vigilanza.

3. I Consiglieri uscenti prima dello scadere della carica si sostituiscono per elezione nel corso della successiva Assemblea dei Rappresentanti dei Soci. L'elezione dei Consiglieri vale per il periodo restante della durata in carica dei Consiglieri ritirati prematuramente.

§ 13 Presidenza

1. Il Consiglio di Vigilanza elegge il suo Presidente e almeno un vice tra i suoi membri per una durata in carica di tre anni.
2. Il Presidente convoca e conduce le riunioni del Consiglio di Vigilanza.

§ 14 Riunioni del Consiglio di Vigilanza, delibere

1. Il Consiglio di Vigilanza si riunisce quando il Presidente del Consiglio di Vigilanza lo reputa necessario e, comunque, almeno una volta per semestre.
2. Il Consiglio di Vigilanza ha facoltà di delibera se risultano presenti almeno quattro consiglieri tra i quali il Presidente o il suo vice.
3. Le decisioni si deliberano con la maggioranza semplice dei voti. A parità di voti il voto del Presidente è determinante.
4. Se nessun membro del Consiglio di Vigilanza è contrario, si può deliberare anche per iscritto o tramite mezzi elettronici.
5. Sui dibattiti e sulle delibere del Consiglio di Vigilanza si deve redigere un verbale sottoscritto dal suo Presidente o, se questo è impossibilitato, dal suo vice.

§ 15 Regolamento interno, compiti

1. Il Consiglio di Vigilanza si attiene a un Regolamento interno.
2. Tra i compiti del Consiglio di Vigilanza si annoverano:
 - a) nominare i membri del Consiglio Direttivo e la loro assunzione in servizio tramite appositi contratti,
 - b) vigilare sulla gestione della Società,
 - c) verificare il bilancio, la relazione annuale e le proposte per la destinazione degli utili,
 - d) relazionare all'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci,
 - e) nominare il Revisore dei Conti,
 - f) proporre la delibera per la modifica dello Statuto,
 - g) deliberare in merito a tutti gli argomenti per cui il Consiglio Direttivo necessita del consenso del Consiglio di Vigilanza.

Assemblea dei Rappresentanti dei Soci

§ 16 Composizione

1. L'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci si compone di quaranta soci della Società eletti. Per ogni Rappresentante si elegge anche un suo sostituto. I membri del Consiglio Direttivo e quelli del Consiglio di Vigilanza hanno l'obbligo di presenza all'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci.
2. I Rappresentanti dei Soci svolgono attività onorifica.
3. Ogni Socio maggiorenne della Società ha il diritto di essere eletto. Tuttavia non sono eleggibili i Soci membri del Consiglio di Vigilanza o quei Soci che intrattengono con la Società rapporti di servizio o d'impiego.
4. L'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci elegge per un periodo di quattro anni i Rappresentanti dei Soci e i loro sostituti. La rielezione è consentita.

5. Ogni anno, a turno, al termine dell'Assemblea ordinaria dei Rappresentanti dei Soci un quarto dei Rappresentanti dei Soci e i loro sostituti si dimettono.

6. Il diritto di fare proposte per le liste dei candidati da eleggere spetta:

a) ai Soci:

le loro proposte devono pervenire al Consiglio di Vigilanza, in forma scritta, entro il 31 Marzo ed essere sottoscritte almeno dall'uno (1%) per cento di tutti i Soci con l'indicazione del loro numero di socio ed indirizzo;

b) al Consiglio di Vigilanza;

c) ai Rappresentanti dei Soci:

le loro proposte devono essere appoggiate da almeno cinque Rappresentanti dei Soci;

queste proposte possono essere presentate anche nel corso dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci;

l'elenco dei candidati proposto dai Soci e quello proposto dal Consiglio di Vigilanza viene comunicato insieme alla convocazione per l'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci;

7. Nelle proposte per le candidature si dovrà indicare anche per quale avvicendamento valgono. Tutti i candidati hanno la facoltà di partecipare all'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci, senza diritto di voto e solo per il corrispondente punto dell'ordine del giorno;

8. È eletto chi riesce ad ottenere la maggioranza di tutti i voti espressi. A parità di voto si effettua lo scrutinio di ballottaggio tra i candidati con il maggiore numero di voti. Se questo produce parità di voti, il Presidente della riunione esegue il sorteggio decisivo. La durata in carica inizia dopo la fine dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci in cui si è eletto il Rappresentante dei Soci in questione.

9. In sussistenza di un serio motivo l'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci può revocare l'elezione e specialmente qualora il Socio eletto entrasse al servizio o negli Organi di Vigilanza di un'altra impresa d'assicurazione o se sul patrimonio di tale Socio si aprisse una procedura di fallimento o di insolvenza.

10. I Rappresentanti dei Soci se uscenti prima del naturale scadere della durata in carica sono sostituiti dai loro vice. Se anche questi si sono ritirati si procederà alla successiva Assemblea dei Rappresentanti dei Soci a una nuova elezione per il periodo restante della durata in carica.

§ 17 Riunione Ordinaria dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci

La riunione ordinaria dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci ha luogo entro i primi otto mesi dopo la fine dell'anno di esercizio.

§ 18 Riunione straordinaria dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci

Se l'interesse della Società lo richiede è possibile indire una riunione straordinaria dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci su richiesta del Consiglio di Vigilanza o su richiesta di almeno cinque Rappresentanti dei Soci. Si deve presentare suddetta richiesta in forma scritta al Consiglio Direttivo indicandone lo scopo e i motivi della stessa.

§ 19 Convocazione

1. Il Consiglio Direttivo pubblica la convocazione per l'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci sulla Gazzetta Ufficiale elettronica della Repubblica Federale Tedesca almeno un mese prima del giorno della riunione. L'invito scritto ai

Rappresentanti dei Soci non influisce in alcun modo sulla validità giuridica della convocazione. Se un Rappresentante dei Soci è impossibilitato a partecipare all'Assemblea, ne deve immediatamente informare il Consiglio Direttivo della Società e il suo vice designato.

2. Il luogo dell'Assemblea è deciso dal Consiglio di Vigilanza. Questo sceglierà un luogo all'interno dell'area d'azione della società che si trovi nelle vicinanze geografiche della sede della Società o in quelle dell'abitazione di un Rappresentante dei Soci o in quelle dove si stia svolgendo un avvenimento che sia particolarmente interessante per il settore ortoflorovivaistico.

§ 20 Ordine del giorno

1. Con la convocazione dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci viene comunicato anche l'ordine del giorno.

2. I Soci e i Rappresentanti dei Soci possono presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte per delibere dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci specificandone lo scopo ed i motivi.

a) Le richieste dei Soci devono essere sottoscritte almeno dall'uno (1%) per cento di tutti i Soci, indicandone i loro numeri di socio e indirizzi, e devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno un mese prima dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci a cui si riferiscono. Tali proposte vengono comunicate insieme all'ordine del giorno. I richiedenti hanno la facoltà di nominare tra di loro un portavoce che illustri la richiesta davanti all'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci.

b) Le richieste dei Rappresentanti dei Soci devono essere appoggiate da almeno cinque Rappresentanti dei Soci ed essere comunicate al Consiglio Direttivo entro i dieci giorni successivi alla convocazione dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci.

3. Non è permesso deliberare sugli argomenti la cui notifica non è avvenuta conformemente al regolamento.

§ 21 Presidenza

La Presidenza dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci è assunta dal Presidente del Consiglio di Vigilanza o, in alternativa, dal suo sostituto. Se nessuno di questi è presente il Consiglio di Vigilanza sceglie un presidente dell'Assemblea tra i propri Consiglieri.

§ 22 Delibera

1. Ogni Assemblea dei Rappresentanti dei Soci convocata a norma di regolamento ha facoltà di deliberare indipendentemente dal numero dei presenti. Le delibere richiedono la maggioranza semplice dei voti espressi sempre che per Legge o per Statuto non si prescriva una maggioranza più ampia.

2. L'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci può decidere su questioni riguardanti la gestione della Società solo se il Consiglio Direttivo lo richiede.

§ 23 Compiti

1. L'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci ha principalmente i seguenti compiti:

a) ricevere la relazione annuale, il bilancio d'esercizio, il rapporto del Consiglio di Vigilanza,

b) deliberare sulla ripartizione degli utili di bilancio,

c) revocare il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Vigilanza,

d) eleggere i membri del Consiglio di Vigilanza,

e) deliberare sull'inizio o sulla fine dell'esercizio di tipi e di rami assicurativi,

- f) deliberare su modifiche dello Statuto; a tale scopo è necessaria una maggioranza di tre quarti dei voti espressi,
- g) deliberare sulla revoca dell'elezione a membro del Consiglio di Vigilanza. A tale scopo è necessaria una maggioranza di tre quarti dei voti espressi,
- h) deliberare sul trasferimento di singoli rami del portafoglio assicurativo della Società ad un'altra impresa o sulla fusione con altre imprese. La decisione richiede una maggioranza di tre quarti dei voti espressi.

§ 24 Diritti della minoranza

I diritti della minoranza secondo le disposizioni di Legge spettano a un quinto dei Rappresentanti dei Soci sempre che lo Statuto non stabilisca diversamente.

V. Bilancio annuale

§ 25 Disposizioni generali

1. L'anno d'esercizio è l'anno civile.
2. Il bilancio d'esercizio, la chiusura dei conti e l'investimento dei capitali si devono conformare alle disposizioni di Legge e a quelle dell'Autorità di Vigilanza.

§ 26 Fondo di riserva perdite

1. A copertura di una perdita straordinaria derivante dalla gestione aziendale si deve creare, conformemente alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza, un fondo di riserva (Fondo di riserva perdite) d'importo almeno pari a quello del fondo minimo garantito (importo minimo).
2. Se il Fondo di Riserva perdite non ha ancora raggiunto l'importo minimo come da comma 1 o se, dopo un prelievo questo non è più stato raggiunto, è necessario apportarvi l'intero utile dell'esercizio annuale. Dopo il raggiungimento del livello minimo si deve aggiungere al fondo di riserva, prendendolo dall'eccedenza dell'anno d'esercizio, come minimo l'uno (1%) percento del portafoglio premi comprendente l'attività diretta e quella acquisita. Con il consenso del Consiglio di Vigilanza il Consiglio Direttivo può imputare al fondo di riserva ulteriori somme derivanti dall'utile d'esercizio.
3. Il Fondo di riserva può essere usato nello stesso anno d'esercizio solo fino a un terzo del portafoglio di quell'anno e solo se non si superi il livello dell'importo minimo del fondo di riserva, come previsto al comma 1. In casi eccezionali, in anni diversi, è possibile derogare a tale regola ma solo su autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.

§ 27 Riserve di Perequazione

Per compensare l'oscillante fabbisogno annuo si devono creare riserve di perequazione in conformità alle disposizioni di Legge e delle Autorità di Vigilanza.

§ 28 Fondo di riserva per i ristorni dei premi e fondi di riserva facoltativi

1. Le eccedenze derivanti dall'attività assicurativa tecnica che ai sensi dei §§ 26 e 27 non si sono imputate al fondo di riserva per perdite o al fondo di riserva di perequazione si possono imputare, separatamente per ramo assicurativo, al fondo di riserva per i ristorni dei premi.
2. Dalle eccedenze rimanenti si possono inoltre creare fondi di riserva facoltativi.
3. Ai sensi dei commi 1 e 2 spetta al Consiglio Direttivo decidere, secondo equità e correttezza e con l'approvazione del Consiglio di Vigilanza, l'ammontare degli apporti.

VI. Modifiche dello Statuto e delle Condizioni Generali di Assicurazione

§ 29

1. Tutte le disposizioni dello Statuto, fatti salvi i §§ 3 e 4 (Soci) e i §§ 6 e 28 comma 1 (ristorni dei premi), si possono modificare con effetto sui rapporti assicurativi esistenti.
2. Il Consiglio Direttivo ha potere di porre aggiunte e modifiche alle Condizioni Generali di Assicurazione. A tale scopo necessita l'approvazione del Consiglio di Vigilanza. Tramite una modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione il rapporto assicurativo già in essere si può modificare solo se il Socio in questione consente espressamente questa modifica.

VII. Scioglimento

§ 30

1. La società si ritiene sciolta se un'Assemblea Generale (di tutti i Soci), convocata espressamente a tale proposito, lo deliberi con una maggioranza dei cinque sesti dei voti espressi. La convocazione dell'Assemblea Generale (di tutti i Soci) avviene tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale elettronica della Repubblica Federale Tedesca. Ogni Socio dispone di un voto. I Soci devono identificarsi presentando la Polizza Assicurativa vigente.
2. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di operare come liquidatore se l'Assemblea Generale non designa per delibera altre persone a questo scopo.
3. Dopo lo scioglimento della Società si deve utilizzare il patrimonio innanzitutto per soddisfare le rivendicazioni assicurative (gli obblighi assicurativi) esistenti. Se questo non è sufficiente si dovranno ridurre in proporzione tali rivendicazioni (obblighi). Se, dopo avere soddisfatto anche tutte le altre rivendicazioni (obblighi) avanza un'eccedenza, si ripartirà questa tra i Soci in forma proporzionale all'importo del premio versato nell'ultimo anno.